

REGNO D'ITALIA.

Milano 17 Novembre 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA AI SIGNORI PODESTA', E SINDACI.

Essendo stato proposto il dubbio se i processi verbali che in esecuzione dell'art. 8 del Reale Decreto 10 Ottobre 1811 si fanno dai Cursori Comunali per comprovare la deficienza di frutti, o mobili del debitore di imposte prediali in occasione delle oppignorazioni che si eseguono dai Ricevitori della diretta debbano, o no essere soggetti alla formalità del bollo, e del registro, S. E. il Sig. Conte Senatore Ministro delle Finanze ha dichiarato che i processi medesimi sono compresi nell'obbligo del bollo, e del registro a termini degli articoli 24 n. 1, e 143 § 2 n. 33 del Decreto 21 Maggio 1811, e che i relativi diritti devono essere anticipati dal Ricevitore della diretta, salvo il loro rimborso a carico del debitore conformemente a quanto viene osservato per tutti gli altri atti di escussione a mente dell'art. 14 del Decreto 10 Ottobre 1811.

Io comunico ai Signori Podestà, e Sindaci la premessa dichiarazione perchè ne curino l'esecuzione, ed ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

H. 111.
D. li 15. gmbre 1811.

li 23. Aprile 1812.

U

Lancero Del fesso del Circondario di Gallarate
al

Sig.^{ra} Sindaco della Comune di Legnano.

In causa di ommissione intestazioni
di Dotimo nel termine prescritto dal Reale
Decreto 10. Febb. 1809, dalla Prefettura di Pistoia d'Olona
con di Lei Ordinanza 19. Maggio sono state messe
in esazione le multe qui sotto indicate a carico
di Devoti Dossifiori, in conseguenza di me-
sura della compiacenza del V.^{ro} Sindaco di
far prevenire non solo il Ricevitore, ma
ben anche i Multati stessi, perche il primo esigga
il pagamento della multa di Pistoia nella sentenza
della prefettura della rata la tangente
di multa dovuta al Devoto, ritenendo quella
di spollanza della Comune, ed i secondi
perche entro il termine come stabilito
paghino al Ricevitore med.^{mo} la totalita
della somma determinata supponimento
e la causa già spiegata
I Multati sono.

Vedi avanti

Savini Giovanni { L. 20.40.
 Paoloighini Bartolomeo { " 9.80.
 Borgam Bartolomeo { " 5.59
 In tutto — L. 35.79

Valle quali 23.63. Dovono pagare al Tesoro = L. 11.81.
 alla Comune = L. 35.44. vanno al Arcivescovo
 per suo calanoposto sopra.

Et il più con d'obbligarli
 con di tutti et tutti

Magnifico

12.63
 11.81
 35.44
 — 7

H. 153 -
P. li 30. Dicembre 1811. -

Erpante

H. 311

Fig. di R. d. d.

Legnano

H. 311



A. 153.

Regno d'Italia -

Legnano 5. Gennaio 1811 -

M Sindaco f-

al Sig. Luigi Pandoni Riceritore Comunale / Sant'Giorgio

Li sottoscritti sono incorsi nelle multe ad Eni ape
: quate con Pref.^a Ord.^a 19. Dicembre prossimo passato
per omessa intestazione d'Eranno in tempo debito.

L'ammontare delle quali ne spetta per rapporto a
A ns. 63. al Tesoro, per rapporto a A 18. 41. a
questa Comune, e Cap. 35. rimangono per solavio
di scopa - Ho l'onore di riverirli distintamente.

Savini Giovanni A 10. 40.
Castiglioni Fratelli - n 9. 40.
Bosconi Fratelli - n 5. 59.

A 35. 79

REGNO D' ITALIA.

Milano 1 Gennajo 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI.

Con Decreto di S. A. I. il Principe Vice Re 10 scaduto Dicembre viene ordinata una sovrimposta di millesimi sette sopra ogni scudo d'Estimo da versarsi da ciascun Comune, il di cui prodotto deve essere convertito nel pagamento, nutrimento, e mantenimento del Battaglione delle Guardie della Città di Milano, e di Venezia, e delle Compagnie Dipartimentali di Riserva istituite dalla prelodata A. S. con altri Decreti dello stesso giorno.

L'esazione di tale sovrimposta dovrà eseguirsi per quattro millesimi all'epoca del pagamento della prima rata dell'imposta generale dell'andante anno 1812, protraendosi quella degli altri tre millesimi alla terza rata, e questa ne' consueti modi regolari si dovrà versare dai rispettivi Ricevitori Comunali nella Cassa Dipartimentale.

Di tale disposizione ho già ragguagliati li Signori Cancellieri Censuarj per la formazione dei Quinternetti nelle corrispondenti somme, avendoli altresì prevenuti, che prima di formare i Quinternetti medesimi prendano colli Signori Podestà, e Sindaci de' Comuni di Seconda, e Terza Classe gli opportuni concerti per aggiugnere al pagamento della detta prima rata altri sei millesimi in conto della sovrimposta del corrente anno, ed in pendenza dell'approvazione del Bilancio Preventivo, abilitandoli a tale esigenza, semprecchè loro occorra per supplire alle spese Comunali.

A questo effetto sarà loro cura di pubblicare in tempo opportuno i soliti Avvisi, affinchè ciascun Censito possa disporsi al pagamento.

Ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Seg. Gen.

H. N.
Sp. li 9. Gennaio 1819.

Si preverghi il Ricevitore
Comunale, non che il Pubblico
nell'occorrente pagamento.

A. N.

Regno d'Italia -

Legnano 6. febbrajo 1817.

M. Sindaco &c.

Al Sig.^{ro} Ricevitore Comunale = Sant Giorgio -
Con Decreto di S. A. S. del 10. xbre prossimo scorso è
stata ordinata una sovrimposta di sette Milanesi sopra
ogni scudo d'Epilino da pagarsi da ciascun Comune da
convertirsi nel pagamento, e nutrimento del Battaglione
delle Guardie della Città di Milano, e di Venezia, e delle
Compagnie Dipartimentali di Riserva.

L'esazione di tale sovrimposta dovrà eseguirsi per quattro
Milanesi all'epoca del pagamento della prima rata della
imposta Generale dell'andante anno, e per ~~quattro~~ ^{di altri} tre
Milanesi alla terza rata.

In pendenza ^{di dell'approvazione} pure del Preventivo, ^{occorrendo} ~~quando occorre~~ il Vice
Sindaco, sono abilitato a far esigere altri sei Milanesi
nell'epoca suddetta in conto della sovrimposta Comunale.
L'invito pertanto Sig.^{ro} Ricevitore, a dare le opportune disposizioni
per entrambi li pagamenti, il primo da versarsi nella
Cassa Dipartimentale, ed il secondo a disposizione di
questa Comune.
Ho l'onore di riceverlo con distinta stima.

REGNO D' ITALIA.

Li 5. Aprile 1812.

IL CANCELLIERE DEL CENSO

del Circondario di Gallarate

Alli Signori Podestà e Sindaci del Cantone di Gallarate, e Soma.

La Direzione Generale del Censo col mezzo della Prefettura d' Olona mi fa sapere che S. A. I. con Decreto 4. Marzo prossimo scorso ha ordinato, che in conto delle spese per la formazione del Canale da Milano a Pavia questo Dipartimento d' Olona debba pagare nel corrente anno 1812. il sopracarico di Centesimi uno, e Millesimi due.

Tale sovraimposta dovrà esigersi ripartitamente in parti eguali nelle ultime cinque rate di prediale, talche l' ammontare della prossima seconda rata dovrà essere ragguagliato a Centesmi 2. Millesimi 8. 13f15. per ogni Scudo d' Estimo cioè:

Per la diretta	Cent. 2. 5. 2f3
Cattastro	" -- 4f5
Per il Canale del Naviglio	" -- 2. 2f5

In tutto Cent. 2. 8. 13f15

Vorranno dunque li Signori Podesta, e Sindaci compiacersi d' avvertire i Signori Ricevitori da loro dipendenti, che per il versamento nella Cassa Dipartimentale colla prossima rata, si ritengono obbligati al pagamento del Capo-Soldo a favore del Ricevitore Dipartimentale qualora mancassero a soddisfarla.

Si metteranno in avvertenza li stessi Ricevitori a dirigersi alla Cancelleria per ritirare i quinternetti di scossa, e quando fossero già presso di loro, a rimetterli tosto per il conteggio, giacchè ritardandosi la spedizione, siccome questa Cancelleria comprende un riguardevole numero di Possessori così non potrebbe in tutta la sua estensione eseguire a tempo la correlativa contabilità, se non dopo la scossa della seconda rata come sopra.

Ho il piacere di salutarli con distinta stima.

MAGNACHI.

St. H. 51.
v. li. 11. Aprile 1811.
St.
D.

N.º 1891.

Circolare
Regno d'Italia

Gallarate li 17. giugno 1812.

L'Assistente al Consiglio di Stato

Vice-Prefetto di Gallarate

M.^{re} Sindaco di Legnano.

Si ricorda l.^{ro} sindaco, la circolare di questa Vice
Prefettura del 26. gbre 1811. N.º 3206. Della invitata
ad informarmi l'ora in avanti di semestre in semestre
cioè alle scadenze di giugno. Albre di cui per un anno
se sono o no occorse rettificazioni dai Ricivitori a cod.
Comune.

Con il piacere di salutarla con distinta stima.
Mi Disting.

ff. 107.
G. li n. Luglio 1812.

N. 107.

Regno d'Italia -

Legnano 8. Luglio 1811.

Il Sindaco

al Sig. Vice-Pref.^{to} Distrettuale - Gallarate.

Nessuna retrodazione di partite, e per consequen-
za nessuna cessione di fondi e' stata fin' ora
fatta a questa Comune dal rispettivo Ricevitore.

~~Subordinato alle parti, che subordina, l'occorrente~~

al Sig. Assistente al Consiglio di Stato a sfogo
delle Ord.^e n. 7676 1811. N. 3106. e 17. Giugno

pass.^o scorso N. 1891; mi farò un dovere di
trasmetterle le semestrali Tabelle ai prescritti
tempi. Ho l'onore di protestarmi colla più distinta
 stima.

REGNO D' ITALIA.

Milano 10 febbrajo 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO

PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

Coll' attivazione del nuovo compartimento territoriale di questo Dipartimento sanzionato da S. A. I. il Principe Vice-Re con Decreto 8 Novembre prossimo passato essendo stati concentrati varj Comuni in un solo ne è derivata la necessità di stabilire come debbano contenersi i Ricevitori dei Comuni concentrati in punto delle esazioni, e conversioni delle sovrimposte, onde semplificare l'amministrazione Comunale in pendenza de' loro contratti duraturi l'incominciato triennio.

Ritenendo necessario all'oggetto di ottenere una regolare liquidazione de' conti Consuntivi, che un solo Ricevitore estingua i Mandati emessi dalli Signori Podestà, e Sindaci per le spese Comunali, ho determinato che in pendenza de' contratti de' Ricevitori delle Frazioni, e sino alla cessazione dei medesimi i mentovati Signori Podestà, e Sindaci alla scadenza delle singole rate de' pagamenti delle sovrimposte Comunali, delle Tasse Personali, dei Contributi per professioni liberali, arti, e commercio, e di qualunque entrata Comunale, o reddito di qualsivoglia specie debbano emettere in testa dei singoli Ricevitori delle Frazioni aggregate i Mandati corrispondenti alle somme che dovranno avere incassato, dedotto il salario ai medesimi dovuto in forza dei loro contratti per il versamento nella Cassa del Ricevitore del Comune denominativo, coll' obbligo al medesimo di rilasciare le corrispondenti ricevute, le quali dovranno prodursi nel saldaconto dell'annata a loro scarico

Oltre

Oltre tale misura la quale tende a regolarizzare l'amministrazione Comunale trovo altresì opportuno che i prelodati Signori Podestà, e Sindaci procurino d'insinuare, e combinare particolari convenzioni fra i diversi Ricevitori delle Frazioni con quello del Comune denominativo, affinchè ne possa risultare un solo Ricevitore, mentre con tale pratica verrà a risultare più semplice ancora il conteggio della rispettiva azienda Comunale.

In questa occasione non posso omettere d'incaricare i Signori Podestà, e Sindaci, perchè, fermo stante il disposto dagli ordini veglianti, prevengano i Ricevitori di strettamente attenersi nell'esigenza delle sovrimposte a quelle che saranno indicate nei Quinternetti, che loro saranno consegnati dai Signori Cancellieri Censuarij, non potendo sotto qualunque titolo, o pretesto ritenerle nè in più, nè in meno, senza l'autorizzazione di questa Prefettura, sotto le pene portate dell'art. 55 della Legge 22 Marzo 1804, alle quali si ritengono strettamente obbligati.

Gradirò d'essere informato della risultanza di questa disposizione, e specialmente se si saranno procurate le suggerite convenzioni coi Ricevitori delle Frazioni.

Ho il piacere di attestar alli Signori Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

Lignaro

A. M.

P. li. 14. Febbraio 1817.
D.

REGNO D' ITALIA.

Milano 4 Giugno 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI.

IL Sig. Consigliere di Stato Direttore Generale del Censo e delle Imposizioni Dirette mi partecipa, che le disposizioni della Legge 22 Marzo 1804 sono violate dai Ricevitori della Diretta negli atti di subasta, permettendosi essi di annotare a piedi degli Avvisi d'asta le vendite che hanno luogo dietro la subasta degli effetti, anzicchè formare per ciascuna vendita appositi processi verbali.

Ricadendo questo abuso a danno dello Stato cui vengono defraudati i diritti di Bollo, e Registro, che gli assegna il Reale Decreto 21 Maggio 1811, deve questo essere tolto anche per essersi reso più rimarchevole dopo la dichiarazione di S. E. il Sig. Conte Senatore Ministro delle Finanze diramata con Circolare 13 Novembre 1811 N. 8883 della Direzione Generale suddetta.

Invito quindi li Signori Podestà, e Sindaci a voler porre tutta l'attenzione, e concorrere dal canto loro alla repressione totale di siffatto abuso per parte dei singoli Ricevitori.

Ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

N^o 89.

1^{to} 16 July^o 1817.

REGNO D' ITALIA.

Milano 2 Gennajo 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA

ALLI SIGNORI VICE PREFETTI,
PODESTA', E SINDACI.

La Direzione Generale del Censo, e delle Imposizioni Dirette mi ha fatta conoscere la decisione proposta dal Consiglio di Stato, ed approvata da S. A. Imperiale con Decreto 6 Dicembre p. p. relativa all' intelligenza dell' art. 52 della Legge 22 Marzo 1804 del tenor seguente.

„ Estratto dei Registri del Consiglio di Stato seduta 29
„ Novembre 1811.

„ Il Consiglio di Stato.

„ Sentita la lettura di un rapporto del Consiglio Legi-
„ slativo sopra rapporto del Gran Giudice Ministro
„ della Giustizia sul dubbio insorto alla Corte d'Ap-
„ pello in Venezia sull' intelligenza dell' art. 52 della
„ Legge 22 Marzo 1804 relativa ai Ricevitori Co-
„ munal. =

„ Ha opinato doversi dichiarare.

„ L' esposizione degli affissi per la subasta de' beni op-
„ pignorati in pregiudizio dei debitori morosi non dà
„ il diritto al Ricevitore di percepire i quattro danari
„ accordatigli dall' art. 52 della Legge 24 Marzo 1804,
„ quando i debitori pagano prima che abbia luogo la
„ subasta. = Approvato. = Firmat. Eugenio Napoleone. =

Tale superiore determinazione servirà di conveniente di-
rezione all' evenienza della surriferita circostanza.

Ho il piacere di dichiarar loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Seg. Gen.

H. 4.
P. li 9. Gennaio 18. N.
D.

Si comunicò al Vicevitore
Comunale l'infesta decisione
per di lui norma, e direzione.

#

74.

Regno d'Italia.

Legnano 6. Febbraio 1811.

Il Sindaco.

Al Sig. Luigi Pandoni Vicevitore Comunale = Sant'Agio =

Per sua norma, e direzione gli comunico la decisione proposta
dal Consiglio di Stato, ed approvata da S. M. P. con D. 6.
Dicembre p. p. relativa all'intelligenza dell'art. 51. della
Legge n. 1404. Superiormente inoltrata mi

^{dei Registri}
Estratto del Consiglio di Stato seduta 19. Novembre 1811.

Il Consiglio di Stato.

Sentita la lettura di un rapporto del Consiglio Legislativo sopra
rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia sul dubbio
in porto alla Corte d'Appello in Venezia sull'intelligenza dell'
art. 51. della Legge n. 1404. relativa ai Vicevitore
Comunali.

Ha opinato doversi dichiarare.

L'esposizione degli affissi per la subasta di beni oppignorati
in pregiudizio dei debitori morosi non dà il diritto al Vicevitore
di percepire i quattro denari accordatigli dall'art. 51. della
Legge n. 1404. quando i debitori pagano prima, che
abbia luogo la subasta = Approvato = Fiamet Eugenio
Napoleone =

Ho il piacere di riverirvi distintamente.

REGNO D' ITALIA.

li 10. Maggio 1812.

IL CANCELLIERE DEL CENSO

DEL CIRCONDARIO DI GALLARATE

Alli Signori Podestà, e Sindaci delli Cantoni di Gallarate e Soma.

Si devono calcolare, e darsi in iscossa ai Ricevitori Comunali nei quinternetti Prediali altri Millesimi 5. 9/40, i quali servir devono per far fronte alle spese della Misura Censuaria, il di cui ammontare dovrà esigersi dai detti Ricevitori in quattro rate eguali a contare della terza rata in avanti.

Nell' Atto che si comunica alli Sig. Podestà, e Sindaci questa Superiore disposizione sono invitati a mettere in avvertenza i Sig. Ricevitori da loro dipendenti perchè indilatatamente mi facciano tenere i quinternetti di scossa per il corrispondente conteggio, diffidandoli, che in caso di ritardata spedizione, siccome questo circondario comprende un riguardevole numero di Comuni, e Possessori, così quando per la mancanza come sopra la relativa Contabilità non risultasse ultimata in tempo per la scossa della terza rata verrà imputabile a loro medesimi il difetto e dovranno ciò non ostante effettuare il pagamento alla Cassa Dipartimentale nella rata come sopra comprensivamente agli altri 3. Millesimi a compimento dei sette per il mantenimento del Battaglione della Guardia di Milano già conteggiati ne' quinternetti.

Sono pure avvertiti i Sig. Podestà e Sindaci, che colla quarta rata di pagamento dell' Imposta Prediale dovranno i Ricevitori versare alla Cassa Dipartimentale lir. 6. Cent. 37. importo della seconda parte del Bollettino delle Leggi dello scorso anno 1811. appartenenti a ciascun Comune denominativo giusta l' antecedente comparto Territoriale approvato col Reale Decreto 4. Novembre dello scorso anno 1809. e ciò coerentemente alla Prefettizia Ordinanza 2. Aprile prossimo scorso N.° 7723, disposizione Superiore, che a loro si comunica, perchè abbia effetto l' esecuzione.

Ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima, e considerazione.

MAGNAGHI

Pl. 78.
Li 66. Maggio 1812.